

1. La rappresentanza attiva e passiva della Società e la firma sociale spettano al presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, al vice presidente, ove eletto, o, in mancanza di quest'ultimo ed in assenza di entrambi, al consigliere più anziano di età.
2. La firma del vice presidente, ove eletto, o del consigliere più anziano di età fa piena prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
3. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 15, comma 3, il potere di rappresentanza spetta, altresì, all'amministratore delegato od ai consiglieri delegati, nei limiti della rispettiva delega.

## ART. 18

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, può nominare un direttore generale, determinandone i poteri, il compenso e la durata in carica.
2. Il direttore generale, ove nominato, partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

## TITOLO V

## Collegio sindacale

## ART. 19

1. Il collegio sindacale, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, si compone di tre membri effettivi, compreso il presidente, e di due supplenti. Il presidente ed uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio sindacale esercita anche il compito del controllo contabile, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2409-bis del codice civile.
2. I sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.
3. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità previste dall'articolo 16, comma 8, del presente statuto.

## TITOLO VI

## Bilancio e utili

## ART. 20

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, nei modi e nei limiti di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

## ART. 21

1. Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la riserva di cui al comma 1, sono destinati secondo le determinazioni dell'assemblea ai fini istituzionali della Società.

## TITOLO VII

## Scioglimento - Clausola compromissoria - Clausola finale

## ART. 22

1. La Società si scioglie ricorrendo una delle cause previste dall'articolo 2484 del codice civile. In tale ipotesi si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 2485 e seguenti del codice civile.

#### ART.23

1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse dagli organi amministrativi e/o di controllo ovvero nel loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma. I tre arbitri così nominati provvederanno a scegliere fra di loro il presidente del collegio. Nel caso di mancata individuazione entro trenta giorni dalla loro nomina, alla scelta del presidente provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Roma.

2 Al collegio arbitrale sono, altresì, devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso il collegio giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia delle delibere stesse.

3 Il collegio arbitrale decide a maggioranza dei suoi membri entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

4 Il collegio arbitrale stabilisce a chi farà carico il costo dell'arbitrato o i criteri per l'eventuale ripartizione del costo stesso fra le parti in causa.

5 Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

6 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

#### ART.24

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel codice civile e nelle altre leggi.

F.TO GIULIANO URBANI

F.TO ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.

ALLEGATO 4

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
GABINETTO  
6407/400/150 07/04/2004 UL



*Al Ministro delle Infrastrutture*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECON

VISTO l'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

VISTO l'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge, individua i limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1<sup>a</sup> agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60 della citata legge n. 289/2002;

VISTO l'articolo 13, comma 1, della suddetta legge n. 166/2002, che ha autorizzato, tra l'altro, limiti di impegno quindicennali di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e 109.400.000 euro per l'anno 2004;

VISTA la Tabella E della suddetta legge n. 289/2002, che ha, tra l'altro, ridotto per un importo di 18.000.000 euro l'autorizzazione legislativa di spesa a valere sul limite di impegno decorrente dall'anno 2004;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 290, che ha, tra l'altro, ridotto, per un importo di 25.000.000 euro, il limite di impegno decorrente dall'anno 2003 per l'attuazione dell'articolo 71 della suddetta legge n. 289/2002.

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, che ha ridotto di 20.000.000 euro l'autorizzazione di spesa a valere sul limite d'impegno quindicennale decorrente dall'anno 2003 di cui all'articolo 13, comma 1, della suddetta legge n. 166/2002;

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268, che ha ridotto di 9.050.000 euro l'autorizzazione di spesa a valere sul limite di impegno quindicennale decorrente dall'anno 2003 di cui all'articolo 13, comma 1, della suddetta legge n. 166/2002;

VISTO l'articolo 80, comma 21, della legge n. 289/2002, che prevede l'inserimento di un piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico;

VISTO l'articolo 3, comma 91, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che destina al predetto piano straordinario un importo non inferiore al dieci per cento delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 166/2002, che risultano disponibili al 1 gennaio 2004;

CONSIDERATO che le suddette risorse disponibili al 1° gennaio 2004 ammontavano a 19.260.000 euro per l'anno 2003 e a 2.820.000 euro per l'anno 2004, e che si è operato un accantonamento, per gli scopi, di risorse, calcolate in base all'aliquota minima del dieci per cento, pari a 1.926.000 euro a valere sul limite d'impegno decorrente dall'anno 2003 e a 282.000 euro a valere sul limite d'impegno decorrente dall'anno 2004;

CONSIDERATO che il CIPE, con le delibere nn. 110 e 112 del 29 novembre 2002 e nn. 136, 137, 138, 139, 140, 141 e 144 del 19 dicembre 2002, così come rideterminate con la delibera n. 63 del 25 luglio 2003, ha assegnato ai soggetti attuatori, per la realizzazione di opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443/2001, 14.830.000 euro a valere sul limite d'impegno quindicennale decorrente dall'anno 2003 e 5.966.000 euro a valere sul limite d'impegno quindicennale decorrente dall'anno 2004;

SENTITO il Ministro per i beni e le attività culturali;

DECRETA:

Articolo 1

1. I limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 166/2002, relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004, sui quali calcolare l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60, comma 4, della legge n. 289/2002, sono quantificati, alla data del 1° gennaio 2003, rispettivamente in 89.594.000 euro e in 85.152.000 euro. Conseguentemente, la quota dei suddetti limiti, da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, è determinata in 2.680.000 euro relativamente al limite di impegno decorrente dall'anno 2003 e 2.550.000 euro relativamente a quello decorrente dall'anno 2004.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio provvedimento alle occorrenti variazioni di bilancio.

Roma, 7 APR. 2004

IL MINISTRO  
DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

*Pietro Lunardi*

IL MINISTRO  
DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

*L. Di*

## ALLEGATO 5

## ART 60 Legge 27-12-2002 n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2002, n. 305

## Capo V - Finanziamenti degli investimenti

60. *Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo.*

1. Gli stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge nonché le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge, è effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico <sup>(351)</sup>.

2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate <sup>(352)</sup>.

3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonché le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonché quelle di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attività di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma, gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive <sup>(353)</sup>.

4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo.

5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, può essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Per le attività iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei contratti d'area, nonché per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle Del.CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il Ministero delle attività produttive è altresì autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle attività previste dalle stesse convenzioni <sup>(354)</sup>.

---

(351) Comma così modificato dall'art. 4, comma 130, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 14 marzo 2005, n. 35.

(352) Comma così modificato dall'art. 4, comma 130, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(353) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 3 luglio 2003 e il D.M. 30 settembre 2005. Vedi, anche, il comma 234 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.

(354) Con Del.CIPE 9 maggio 2003, n. 16/2003 (Gazz. Uff. 8 luglio 2003, n. 156), modificata dalla Del.CIPE 25 luglio 2003, n. 23/03 (Gazz. Uff. 11 agosto 2003, n. 185), si è provveduto all'allocatione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - triennio 2003-2005, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo. Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 3, D.L. 22 marzo 2004, n. 72.

## ALLEGATO 6

L. 21 maggio 2004, n. 128 <sup>(1)</sup>.

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 2004, n. 119.

1. 1. Il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

-----  
Allegato

**Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72**

*L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

«Art. 1. - (Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno).  
- 1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, è corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilità, contiene altresì l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 71-sexies, 71-septies e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonché quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni.

2. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".

3. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;".

4. II Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

5. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, i prestatori di servizi della società dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, comunicano alle autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

6. A seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.

7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 250.000 euro. Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

8. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili, quali *flash memory* e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,36 euro per ogni *gigabyte*";

b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

"h-bis) apparecchi esclusivamente destinati alla masterizzazione di supporti DVD e CD e software finalizzato all'a masterizzazione: 3 per cento dei relativi prezzi di listino al rivenditore".

9. All'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato allo scopo di trarne profitto gli apparecchi e i supporti indicati nel comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le cessioni effettuate e i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.

4. La violazione degli obblighi di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del compenso dovuto, nonché, nei casi più gravi o di recidiva, con la sospensione della licenza o autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale o industriale da quindici giorni a tre mesi ovvero con la revoca della licenza o autorizzazione stessa"».

*All'articolo 2:*

*al comma 1 è premesso il seguente:*

«01. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi";

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. All'articolo 27 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

"3. Le istanze per l'erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese di produzione, presentate a valere sul fondo di cui all'articolo 27 ed all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono valutate secondo la disciplina risultante dalla medesima normativa e dai relativi decreti di attuazione, qualora, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, esse abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e relativamente ad esse sia stato depositato presso la competente direzione generale il risultato dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 1994, concernente 'Norme di attuazione del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante: Interventi urgenti in favore del cinema, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 1994. Le istanze relative ai progetti filmici che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale nazionale e non siano corredate dell'esame tecnico-economico del preventivo e del piano finanziario, possono essere nuovamente presentate ai sensi del presente decreto. Ai relativi progetti filmici è riconosciuto, con priorità di trattazione rispetto alle altre istanze, l'esito positivo della valutazione per il riconoscimento dell'interesse culturale, ai sensi dell'articolo 8, con esclusivo riferimento ai criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 8";

*b) al comma 8, dopo le parole: "decreto legislativo" sono inserite le seguenti: "non hanno natura regolamentare e"»;*

*al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: «e della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo "Arcus S.p.a.". In ogni caso, alla erogazione delle risorse per le finalità di cui al periodo precedente si provvede successivamente*

all'adozione del decreto di cui al medesimo comma 83. dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996»;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. L'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è abrogato. Le risorse giacenti sul conto speciale di cui alla predetta disposizione sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ferma restando la loro natura di finanziamenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

*dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Lo statuto deve prevedere altresì le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare la misura del 40 per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'8 per cento del totale dei finanziamenti pubblici erogati per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati è subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di volere concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione".

3-ter. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 24. - (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati ogni tre anni con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare. Tali criteri decorrono dal 1° gennaio 2005.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve attenersi ai seguenti principi:

a) misura dei trasferimenti ricevuti in passato;

b) caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività di ciascuna delle fondazioni sulla base degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale ai sensi dell'articolo 17, anche con riferimento al volume dell'attività produttiva e allo spazio riservato alle giovani generazioni di artisti;

c) misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico, anche attraverso un'adeguata politica dei prezzi, nonché alla formazione del pubblico giovanile;

d) grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale;

e) valutazione degli organici artistici, tecnici e amministrativi necessari al conseguimento dei fini istituzionali e dei relativi costi come derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale. Gli organici funzionali e le voci dei relativi costi sono previamente definiti con il decreto di cui al comma 1, tenendo conto della peculiarità dei singoli enti, anche in relazione alla eventuale presenza di corpi di bailo e di laboratori di costruzione sceno-tecnica;

f) valutazione della entità della partecipazione dei privati al patrimonio e al finanziamento della gestione della fondazione.

3. Il principio di cui al comma 2, lettera b), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati a meccanismi di standardizzazione di costi e di determinazione degli indicatori di rilevazione.

4. Il principio di cui al comma 2, lettera d), dovrà essere valutato secondo criteri oggettivi, anche collegati ad indicatori di rilevazione definiti in sede convenzionale. A tale fine le fondazioni hanno l'obbligo di presentare annualmente al Ministro per i beni e le attività culturali una dettagliata relazione circa lo stato di raggiungimento degli obiettivi concordati.

5. Gli elementi indicati al comma 2, lettera f), sono tenuti presenti in sede di ripartizione delle quote del Fondo unico per lo spettacolo, anche ai fini di quanto disposto dall'articolo 25.

6. La percentuale corrisposta dallo Stato a ciascuna fondazione, in conseguenza della ripartizione della quota di cui al comma 1, è determinata ogni tre anni in percentuale sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo.

7. Per l'anno 2004 sono validi i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.M. 10 giugno 1999, n. 239 del Ministro per i beni e le attività culturali».

3-quater. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, le parole: ", ovvero hanno una partecipazione inferiore al 12 per cento dei finanziamenti statali per la gestione della propria attività," sono soppresse.

3-quinquies. All'articolo 1 della legge 11 novembre 2003, n. 310, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per l'anno 2004, e per i successivi tre anni, alla Fondazione di cui al comma 1 è assegnato un contributo a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2008, la Fondazione concorre al riparto ordinario delle risorse assegnate al settore delle fondazioni lirico-sinfoniche."

3-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le risorse finanziarie occorrenti agli impegni economici derivanti dal rinnovo delle contrattazioni

integrative aziendali delle fondazioni lirico-sinfoniche sono subordinate al loro effettivo reperimento, nel rispetto del principio di pareggio del bilancio della fondazione. Di tali risorse non possono comunque fare parte i contributi dei fondatori pubblici e privati.

3-septies. Le fondazioni lirico-sinfoniche adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente articolo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

All'articolo 3:

al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi del presente comma».

All'articolo 4:

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Con l'alto patronato della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2004, quale contributo per le attività celebrative inerenti il cinquantenario della conquista del K2. Il contributo è erogato agli enti, organizzatori, in Italia e in Pakistan, su deliberazione di un Comitato composto da tre saggi nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole e forestali, dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro per i beni e le attività culturali»;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 450.000 euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente. "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 17, lettera c), dopo le parole: "società sportiva di capitali" sono inserite le seguenti: "o cooperativa".

6-ter. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18 è sostituito dai, seguenti:

"18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) la denominazione;

b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

- c) 1' attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni;

*18-bis.* È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

*18-ter.* Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere all'integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della determinazione assunta in tale senso dall'assemblea dei soci".

*6-quater.* All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 20, 21 e 22 sono abrogati».

*Nel titolo del decreto-legge, le parole. «materiale audiovisivo» sono sostituite dalle seguenti: «opere dell'ingegno».*

## ALLEGATO 7

L. 1 agosto 2002, n. 166 <sup>(1)</sup>.

**Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti <sup>(2)</sup>.**

---

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 agosto 2002, n. 181, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 13 settembre 2002, n. 150, Msg. 8 ottobre 2002, n. 345;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 26 marzo 2004, n. 14/E.

---

**13. Attivazione degli interventi previsti nel programma di infrastrutture.**

1. Per la progettazione e realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale, individuate in apposito programma approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), e per le attività di istruttoria e monitoraggio sulle stesse, nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche necessarie a garantire continuità dell'approvvigionamento idrico per quanto di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 193.900.000 euro per l'anno 2002, di 160.400.000 euro per l'anno 2003 e di 109.400.000 euro per l'anno 2004. Le predette risorse, che, ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità, devono essere destinate, per almeno il 30 per cento, al Mezzogiorno, unitamente a quelle provenienti da rimborsi comunitari, integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i soggetti autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie e le quote a ciascuno assegnate, sono stabilite le modalità di erogazione delle somme dovute dagli istituti finanziatori ai mutuatari e le quote da utilizzare per le attività di progettazione, istruttoria e monitoraggio. Le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli interventi di cui al presente articolo <sup>(49) (50)</sup>.

2. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 30 milioni di euro per l'anno 2003 e a ulteriori 40 milioni di euro per l'anno 2004. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse attivabili con gli stanziamenti di cui al presente comma dovrà essere destinata dalle regioni all'esecuzione di interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad elevata efficienza ambientale e l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale <sup>(51)</sup>.

3. ... <sup>(52)</sup>;

4. ... <sup>(53)</sup>;

5. ... <sup>(54)</sup>;

6. ... <sup>(55)</sup>.

7. Al comma 12 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «, salvo che le leggi regionali emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici».

8. ... <sup>(56)</sup>.

9. Per avviare la realizzazione degli interventi necessari per il completamento delle strutture logistiche dell'Istituto universitario europeo di Firenze, è autorizzata, a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 2.000.000 di euro per l'anno 2002, 4.500.000 euro per l'anno 2003 e 5.000.000 di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

11. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 193.900.000 euro per l'anno 2002, 384.300.000 euro per l'anno 2003 e 533.700.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti <sup>(57) (58)</sup>.

---

(49) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 7 febbraio 2003, n. 15 e l'art. 39, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

(50) La Corte costituzionale, con sentenza 25 settembre-1° ottobre 2003, n. 303 (Gazz. Uff. 8 ottobre 2003, n. 40, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 1 e 11, sollevata in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

(51) Alla ripartizione dei contributi di cui al presente comma si è provveduto con D.M. 5 maggio 2003 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2003, n. 229), con due Decr. 25 febbraio 2004 (Gazz. Uff. 15 aprile 2004, n. 88), con D.Dirett. 27 ottobre 2004 (Gazz. Uff. 10 dicembre 2004, n. 289), con Decr. 18 febbraio 2005 (Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 96), con Decr. 7 marzo 2005 (Gazz. Uff. 6 maggio 2005, n. 104), con D.Dirett. 21 novembre 2005 (Gazz. Uff. 7 febbraio 2006, n. 31), con D.Dirett. 30 marzo 2006 (Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114) e con D.Dirett. 16 maggio 2006 (Gazz. Uff. 1° luglio 2006, n. 151).